

## **Automobile Club Massa Carrara**

### **CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI BANCARI (C.I.G.: ZA52A19364 per Automobile Club Massa Carrara) (C.I.G.: ZEA2A19457 per Aci Service Massa Carrara Surl)**

#### **TRA**

L'Automobile Club Massa Carrara (in seguito anche "Ente") rappresentato da Fabrizio Panesi, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante

#### **E**

L'Istituto bancario ..... (in seguito denominata "Banca") rappresentata da ....., il quale interviene nella sua qualità di ....., autorizzato a rappresentare la Banca in virtù di delega conferita con.....

#### **PREMESSO**

- che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, l'Ente deve affidare il proprio rapporto di conti correnti ordinari e servizi bancari (di seguito anche "Servizio") ad una Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e succ. modificazioni;
- che l'Ente non è soggetto al regime di Tesoreria Unica degli Enti Pubblici disciplinato dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che per l'affidamento del Servizio l'Ente, previa determinazione a contrarre n. 37 del 03.10.2019, ha indetto una gara pubblica ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa per l'affidamento del rapporto di conti correnti e di servizi bancari dell'Ente e della società controllata Aci Service Massa Carrara Surl;
- che la gara si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva a ..... che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la Banca è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative ed è munita delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività di cui al presente contratto;
- che la Banca dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessari per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;
- che il servizio è regolato, oltre che dalla presente convenzione :
  - dalla dichiarazione d'offerta presentata dalla Banca (in seguito anche "offerta"), che si allega alla presente convenzione (Allegato 1);
  - dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'AC Massa Carrara;
  - dalle norme regolanti espressamente la materia.

Tutto ciò premesso, che le parti intendono richiamare come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Affidamento del servizio**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. L'Ente dichiara di affidare, come di fatto affida, alla Banca la fornitura dei servizi di rapporti di conti correnti ordinari e servizi bancari. La gestione economica e finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio

## **Automobile Club Massa Carrara**

e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il rapporto viene regolato conformemente ai patti stipulati con la presente convenzione.

3. Il Servizio viene svolto dalla Banca nei locali della Agenzia/filiale ....., Massa, nei seguenti giorni della settimana: dal lunedì al venerdì, secondo l'orario di apertura degli sportelli bancari. Il Servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente. Resta inteso che l'Ente potrà, a propria discrezione, avvalersi di strumenti telematici messi a disposizione dalla Banca in alternativa ai servizi offerti in filiale.

4. All'inizio di ogni esercizio la Banca metterà a disposizione dell'A.C.MS un contributo di euro.....(.....) per la sponsorizzazione delle iniziative istituzionali, commerciali e sportive in cui è riportato il logo e la collaborazione con la Banca nonché per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione dell'Ente.

5. In relazione alla distanza della sede dell'A.C.MS dallo sportello bancario indicato e alla comodità di accesso allo stesso, l'A.C.MS può richiedere che la Banca effettui il servizio a domicilio; pertanto la Banca, a semplice richiesta dell'A.C. si impegna a provvedere gratuitamente al ritiro e/o consegna di somme e documenti, connessi allo svolgimento del servizio, presso i locali della sede dell'A.C.MS, nei limiti di due volte alla settimana con giorni e orario da concordare, prestando adeguata copertura assicurativa per i rischi di furto e rapina.

6. È escluso ogni diritto di esclusiva in capo alla banca. Pertanto, ferma restando la validità del presente accordo, l'Automobile Club Massa Carrara è libero di aprire conti correnti e, in generale, acquisire servizi bancari presso altri istituti bancari.

### **Art. 2**

#### **Durata del contratto**

1. Il presente contratto ha la durata di anni tre, con inizio il 01/01/2021 e termine al 31/12/2023. L'Ente si riserva di esercitare l'opzione di rinnovo della convenzione per un periodo massimo di 2 anni, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse oltre che previa verifica del quadro delle condizioni dei servizi finanziari, che dovrà essere tale da non rendere necessario l'avvio di una nuova procedura ad evidenza pubblica.

### **Art. 3**

#### **Periodo di prova**

1. Per i primi sei mesi l'affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Ente una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

2. Durante tale periodo, qualora la Banca, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità, professionalità e serietà, l'Ente potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di trenta giorni da comunicare alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. All'iniziativa di recesso dell'Ente non potrà essere opposta, da parte della Banca, la circostanza di avere già effettuato il Servizio in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.

3. Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Banca spetteranno solo le commissioni relative ai servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

### **Art. 4**

#### **Oggetto e limiti del contratto**

1. Il Servizio di cui al presente contratto ha per oggetto i rapporti di conti correnti, i servizi bancari ed il complesso delle operazioni inerenti la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo, nonché la eventuale custodia, a discrezione dell'Ente, di titoli e valori, anche di terzi, e di altre eventuali somme/investimenti detenibili a termini di legge.

## **Automobile Club Massa Carrara**

2. La valuta delle seguenti operazioni è pari a zero giorni: versamenti assegni circolari stessa Banca o di Banca del Gruppo; versamento contanti; versamenti assegni bancari stessa filiale o di altre filiali stessa banca; versamento assegno di bonifico stessa banca.

3. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della banca, la quale non è tenuta ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

### **Art. 5**

#### **Riscossioni**

1. Le entrate e i ricavi dell'Ente sono incassati dalla Banca, tramite gli strumenti consentiti dalla disciplina vigente in materia.

2. A fronte dell'incasso la Banca rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolare quietanza.

3. La Banca non può ricusare l'esazione di somme che vengono versate in favore dell'Ente. La Banca deve pertanto accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente con sollecitudine attraverso gli strumenti consentiti dalla disciplina vigente.

4. La Banca non è tenuta ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

### **Art. 6**

#### **Pagamenti**

1. I pagamenti sono disposti mediante ordinativi/disposizioni di pagamento informatici, disposti dall'Ente in conformità con le modalità previste dal sistema home banking della Banca.

2. Nell'eventuale emissione di ordinativi/disposizioni cartacei, detti documenti devono essere firmati dal Direttore dell'Ente o da dipendenti da questi specificamente delegati. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive modifiche. Gli ordinativi saranno trasmessi alla banca dall'A.C.MS accompagnati da distinta in duplice esemplare, firmata dal Direttore o persona da questi delegata, uno dei quali sarà restituito all'Ente debitamente firmato e datato per ricevuta. E' possibile la sostituzione di detti moduli e di distinte cartacee di cui al presente punto 2., con flussi telematici, secondo modalità espressamente da concordare, purchè sia garantita la sicurezza degli accessi e la protezione dei dati movimentati.

3. Nel caso di pagamenti in favore di creditori non domiciliati su piazza la Banca potrà avvalersi delle proprie filiali o di Istituti di Credito suoi corrispondenti o potrà provvedere con invio diretto ai creditori di assegni circolari non trasferibili o altri mezzi di pagamento bancario ad essi assimilabili.

4. La Banca non deve dar corso al pagamento di ordinativi, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

5. Gli ordinativi/disposizioni, non eseguiti in modalità home banking, sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna alla Banca o dell'invio tramite strumenti telematici. Il pagamento degli stipendi, degli assegni fissi al personale, sarà effettuato di norma mensilmente con valuta fissa ai giorni indicati e, se festivi, ai giorni lavorativi immediatamente precedenti, salvo eventuali pagamenti straordinari, in base ad apposito elenco.

6. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, che abbia scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse, in c/c aperti o da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso qualsiasi Istituto di Credito, verrà effettuato mediante un'operazione d'addebito al conto corrente e di accredito ad ogni conto corrente intestato ai dipendenti con valuta compensata e senza spese.

7. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sull'ordinativo/disposizione. La Banca, comunque, si impegna a comunicare

## **Automobile Club Massa Carrara**

tempestivamente all'Ente qualunque difficoltà incontrata nel dare esecuzione agli ordinativi di pagamento, si da permettere la correzione di eventuali errori o incompletezze.

### **Art. 7**

#### **Firme autorizzate**

1. L'Automobile Club si impegna a depositare o trasmettere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare sia gli ordini di pagamento, sia la ricezione di assegni, valori e documenti (compresi i delegati e i sostituti) ed a comunicare tempestivamente, le eventuali variazioni.

### **Art. 8**

#### **Trasmissione di atti e documenti**

1. Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi alla Banca tramite strumenti informatici ed una ricevuta dell'operazione sarà immediatamente resa disponibile all'Ente per via telematica.

2. Resta inteso che l'Ente provvede ad ogni adempimento connesso all'applicazione della D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3. La Banca ha l'obbligo di tenere aggiornato l'estratto conto, sul quale registrerà cronologicamente ogni riscossione ed ogni pagamento.

### **Art. 9**

#### **Verifiche ed ispezioni**

1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di conto corrente e dei valori dati in carico, oltre che alla riconciliazione, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. La Banca deve all'uopo esibire la documentazione richiesta.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del rapporto di conto corrente: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge detto servizio.

### **Art. 10**

#### **Amministrazione titoli e valori in deposito**

1. Per la custodia e amministrazione dei titoli pubblici e privati dell'Ente la Banca prospetterà, a richiesta dell'Automobile Club, le migliori condizioni che è in grado di praticare; l'Automobile Club sulla base delle condizioni di mercato valuterà la convenienza e opportunità di affidare o meno la custodia e amministrazione alla Banca.

2. La Banca provvederà a custodire anche i titoli eventualmente depositati da terzi a titolo di cauzione a favore dell'Ente su precise disposizioni dello stesso, e procederà alla loro restituzione solo in seguito ad ordine dell'Ente, corrispondendo a terzi aventi diritto le rendite che verranno a maturazione sugli stessi titoli.

3. La comunicazione di cui all'art. 119 del D.Lgs. 1/9/1973 n. 385 relativa a depositi titoli eventualmente costituiti verrà inviata all'Ente con periodicità annuale.

4. In relazione alla liquidità disponibile, l'Ente potrà effettuare, sulla base di proprie insindacabili valutazioni, operazioni di reimpiego, assicurando comunque la liquidità ed esigibilità delle somme, privilegiando di regola forme di investimento a breve e garantite dallo Stato o equiparate. Resta intesa la possibilità da parte dell'Ente di rivolgersi ad altro istituto di credito per effettuare le suddette operazioni. La Banca garantirà l'apertura di un conto titoli presso di sé, senza addebito spese.

## **Automobile Club Massa Carrara**

### **Art. 11**

#### **Commissioni, spese e condizioni**

1. La Banca provvederà ad applicare le commissioni, le spese e le condizioni tutte riportate analiticamente nella dichiarazione d'offerta" formulata in sede di gara ed allegata al presente contratto, sub 1).
2. In caso di cessazione del servizio l'Automobile Club Massa Carrara si impegna ad estinguere ogni esposizione debitoria derivante da affidamenti, finanziamenti, esclusi eventuali mutui concessi dal Cassiere.
3. L'Ente si obbliga a far rilevare all'Istituto di Credito Subentrante all'atto del conferimento le suddette esposizioni nonché farà assumere tutti gli obblighi inerenti a impegni di firma rilasciati nell'interesse di Automobile Club Massa Carrara.

### **Art. 12**

#### **Responsabilità della Banca**

1. Per eventuali danni causati all'Ente o a terzi la Banca risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. La Banca è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente. La Banca, inoltre, risponde:
  - in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori, del buon esito delle operazioni eseguite e dei tempi di esecuzione;
  - in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accredito sul conto dell'Ente e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate.
2. La Banca è sempre direttamente responsabile di qualsiasi violazione delle norme legislative e regolamentari inerenti il servizio oggetto del presente contratto.
3. La Banca, inoltre, assume la responsabilità per tutti i danni od inconvenienti procurati all'Ente o a terzi che dovessero verificarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti a decorrere dalla data di consegna indicata nella distinta, salvo che la medesima dimostri che i ritardi dipendano da cause ad essa non imputabili.
4. La Banca si impegna espressamente a tenere indenne l'Ente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'Ente stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Banca per fatti inerenti la presente convenzione.

### **Art. 13**

#### **Modifiche del rapporto contrattuale**

1. La presente convenzione si intende integrata con gli impegni derivanti dalle norme disciplinanti il presente rapporto contrattuale così come elencate in premessa, nonché degli impegni assunti dalla Banca in sede di partecipazione alla gara.
2. L'Ente si riserva il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni sotto il profilo organizzativo, metodologico ed informatico alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero utili o necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia, anche di natura regolamentare. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Banca con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
3. Le parti, previe intese, potranno in ogni momento apportare modifiche alle modalità di espletamento del servizio al fine di migliorare le prestazioni; le suddette modifiche saranno perfezionate mediante scambio di corrispondenza, che costituirà, a tutti gli effetti, parte integrante del presente contratto.
4. L'Ente e la Banca definiranno di comune accordo tutte le variazioni alle modalità di espletamento del servizio oggetto di appalto, necessarie ad assicurare la conformità dello stesso alle disposizioni normative e regolamentari, che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto.

## **Automobile Club Massa Carrara**

### **Art. 14**

#### **Termine per la stipulazione**

1. La stipulazione della convenzione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

### **Art. 15**

#### **Mancata Stipulazione**

1. Qualora per cause imputabili alla banca aggiudicataria non si pervenga alla stipulazione del contratto entro i termini di cui sopra l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione.

### **Art. 16**

#### **Disposizioni antimafia**

1. La Banca assume espressamente l'obbligo di comunicare all'Ente l'eventuale istruzione di provvedimenti, successivi alla stipula del presente contratto o l'eventuale emanazione di provvedimenti interdittivi definitivi o provvisori nei riguardi della Banca stessa, ovvero del proprio legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

2. La Banca prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo che ove, nel corso di durata del presente contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma, il contratto stesso si risolverà di diritto fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

### **Art. 17**

#### **Recesso**

1. L'Ente, oltre a quanto previsto al precedente art. 3, qualora sussistano ragioni di necessità motivata, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata motivata.

2. Nell'ipotesi di recesso, all'Ente non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

### **Art. 18**

#### **Clausola penale**

1. Qualora la Banca compia inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Ente avrà la facoltà di applicare in ragione della loro gravità una penale fino all'1% dell'ammontare della disponibilità media di conto riferita all'esercizio finanziario precedente a quello in cui si sono verificate le gravi e/o ripetute inadempienze, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

2. Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Ente ha altresì facoltà di escludere la Banca dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a 2 (due) anni.

### **Art. 19**

#### **Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa**

1. Qualora la Banca non provveda a ripristinare con immediatezza il servizio e/o ad ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni o dei maggiori danni, l'Ente potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R, con cui dichiarare di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nel caso di:

- mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente contratto;

## **Automobile Club Massa Carrara**

- mancato rispetto dei termini contenuti nella “dichiarazione di offerta”, ripetuti per almeno tre volte nel corso dell'esercizio finanziario;
- frode e/o grave negligenza da parte della Banca.

### **Art. 20**

#### **Risoluzione della convenzione da parte della Banca**

1. La Banca potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione: in caso di impossibilità ad eseguire i servizi oggetto della stessa convenzione, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Banca, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.

### **Art. 21**

#### **Foro competente**

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto si rimanda alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Massa.

### **Art. 22**

#### **Obblighi nei confronti dei dipendenti e osservanza delle norme di sicurezza**

1. La Banca si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

2. La Banca si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto.

3. La Banca si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Nell'esecuzione del servizio la Banca è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

5. La Banca è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Banca dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.

6. Resta pertanto espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Banca che non potrà avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'Ente.

### **Art. 23**

#### **Trattamento dati personali e segreto di ufficio**

1. La Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità del trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica richiesta all'Ente.

2. La Banca si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme dettate dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento e tutela dei dati personali, nonché a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'Ente o ai relativi debitori e creditori di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a

## **Automobile Club Massa Carrara**

non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di alcun genere di documenti di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.

3. La Banca si impegna inoltre ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.

4. La Banca si impegna inoltre a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio.

### **Art. 24**

#### **Cessione della convenzione – divieto di cessione parziale e di subappalto**

1. La presente convenzione non potrà essere ceduta o trasferita, nemmeno parzialmente, senza il consenso dell'Ente.

2. La Banca, fin da ora, si obbliga, qualora intervenissero modifiche nell'assetto proprietario mediante acquisizioni od incorporazioni, etc., a comunicare all'Ente, mediante lettera raccomandata A/R o Pec, entro 30 giorni dalla definitiva acquisizione, etc., le modifiche intervenute nell'assetto proprietario / societario, affinché l'Ente possa comunicare la propria volontà di proseguire il rapporto. L'Ente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, comunicherà formalmente la volontà di proseguire il rapporto contrattuale.

3. È altresì vietato il subappalto.

### **Art. 25**

#### **Referenti**

1. La Banca dovrà nominare un proprio Referente generale per la presente convenzione dandone contestuale comunicazione scritta all'Ente. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente. Al Referente saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e quant'altro ritenuto necessario. Il Referente dovrà essere sempre reperibile durante le ore di svolgimento del servizio. Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al Referente presso il domicilio eletto.

2. La Banca dovrà inoltre nominare un proprio Referente tecnico dandone contestuale comunicazione scritta all'Ente. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente Tecnico. A tale referente tecnico dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni concernenti i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche.

### **Art. 26**

#### **Tracciabilità flussi finanziari**

1. La Banca si impegna ad assumere la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni.

### **Art. 27**

#### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a totale carico della Banca tutte le spese presenti e future relative al presente atto, ad eccezione di quelle che, per legge, dovranno far carico all'Ente.

2. A tal fine la Banca dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazione imponibili e non esenti da IVA, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi del T.U. Imposta di Registro.

### **Art. 28**

#### **Contratto e domicilio delle parti**

1. Il presente contratto è redatto in tre esemplari dei quali uno per l'Ente, uno per la Banca ed il terzo da usare ai fini della registrazione. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze

**Automobile Club Massa Carrara**

dalla stessa derivanti, l'Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- per l'Automobile Club Massa Carrara, Via Aurelia Ovest n.193 54100 – Massa
- per la Banca \_\_\_\_\_

Massa, .....

Banca

Automobile Club Massa Carrara